Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

C. 3537

Nota di analisi n. 144
27 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3537
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
Relatore per la Commissione di merito:	Tidei
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

La proposta, di iniziativa parlamentare, concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione OIL C188 sul lavoro nella pesca.

E' oggetto della presente Nota il testo originario della proposta, non corredato di relazione tecnica.

Nelle precedenti legislature non sono state presentate proposte di ratifica di tale Convenzione corredate di relazioni tecniche.

La proposta di ratifica reca una clausola di invarianza (art. 4) descritta nel seguito.

Analisi degli effetti finanziari

Articoli 1-54 dell'Accordo

Le norme della Convenzione preliminarmente definiscono il campo di applicazione della Convenzione, prevedendo che la stessa si applichi a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. Qualora l'applicazione della Convenzione sollevi problemi particolari, uno Stato membro può escludere i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, sui laghi o sui canali, nonché categorie limitate di pescatori o di pescherecci. Inoltre, uno Stato membro, a causa di problemi particolari e tenuto conto dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture, può, conformemente ad un piano prestabilito nell'ambito della Convenzione, attuare progressivamente specifiche disposizioni espressamente indicate (articoli 1-5).

Ogni Stato membro deve inoltre individuare l'autorità competente e stabilire meccanismi di coordinamento tra le autorità rilevanti per il settore della pesca a livello (articolo 7).

Le norme dispongono quindi che ogni Stato membro adotti una legislazione o altre misure in materia di lavoro nel settore della pesca finalizzate a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, la legislazione dei singoli Stati membri deve recare le seguenti previsioni:

- età minima per il lavoro a bordo di 16 anni (articolo 9);
- l'obbligo per ciascun pescatore a bordo di un peschereccio di essere provvisto di un certificato medico valido che attesti la sua attitudine a svolgere il proprio lavoro (articoli 10-12);
- l'obbligo per gli armatori di assicurare equipaggi sufficienti, in termini qualitativi e quantitativi, per garantire la sicurezza di navigazione e di funzionamento della nave nonché periodi di riposo regolari e

sufficienti a preservare la sicurezza e la salute dei pescatori (articoli 13-14);

- l'obbligo che i pescatori siano protetti da un contratto di assunzione (articoli 16-20);
- il diritto, in specifiche circostanze, per i pescatori a bordo di un peschereccio allocato in un porto straniero di essere rimpatriati. Le spese del rimpatrio devono essere sostenute dall'armatore, tranne il caso in cui il pescatore sia stato riconosciuto colpevole di una inadempienza grave rispetto agli obblighi del suo contratto. Gli Stati membri devono determinare, per via legislativa o altra, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio, la durata massima dei periodi d'imbarco al termine dei quali i pescatori hanno diritto al rimpatrio, nonché le destinazioni verso le quali i pescatori possono essere rimpatriati. Qualora l'armatore di pescherecci non vi provveda, lo Stato membro deve organizzare il rimpatrio del pescatore, potendosi avvalere del diritto di ricuperare le spese dall'armatore di pescherecci. La legislazione nazionale non deve ostacolare il diritto dell'armatore di pescherecci di recuperare il costo del rimpatrio a sulla base di accordi contrattuali con terzi (articolo 21);
- disposizioni in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori. In particolare, uno Stato membro, che preveda un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, deve assicurarsi che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso, ferma restando la possibilità di affidare taluni compiti e funzioni ad agenzie di lavoro private (articolo 22);
- disposizioni in materia di alloggio, di alimentazione e di acqua potabile a bordo dei pescherecci, al fine di assicurarne la qualità (articoli 25-28);
- prevenzione degli infortuni sul lavoro anche attraverso la formazione dei pescatori e la costituzione di comitati paritari di consultazione (articolo 31);
- obblighi formativi nei confronti dei pescatori a carico degli armatori dei pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri in materia di sicurezza sul lavoro. In tale ambito, è previsto che l'autorità competente possa rilasciare una deroga scritta nel caso in cui i pescatori dimostrino di avere le conoscenze e una esperienza equivalenti (articolo 32);
- applicazione dei benefici della sicurezza sociale, nella misura prevista dalla legislazione nazionale a tutti i pescatori abitualmente residenti nel territorio dello Stato membro e alle persone a loro carico (articolo 34);
- adozione di misure per assicurare progressivamente una "protezione completa di sicurezza sociale" a tutti i pescatori residenti abituamente nel territorio dello Stato membro (articolo 35);
- protezione in favore dei pescatori in caso di malattia, lesione o decesso legato al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale (articolo 38);
- previsione di un sistema che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi a bordo dei pescherecci anche mediante l'avvio di ispezioni, stesura di rapporti, attività di controllo, conformemente alla legislazione nazionale. Si prevede inoltre che l'autorità competente rilasci un documento, per alcune tipologie di pescherecci (lunghezza pari o uguale a 24 metri con navigazione oltre le 200 miglia nautiche dalle coste), che certifichi il rispetto delle citate norme. L'autorità competente è altresì tenuta a nominare ispettori qualificati in numero sufficiente ad esercitare una efficace attività di controllo (articoli 40-42).

L'allegato III alla Convenzione, paragrafi 9-12 (Pianificazione e controllo), prevede che lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell'autorità competente sulle condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio a bordo dei pescherecci sia effettuata anche in fase di costruzione delle nuove navi o di ristrutturazione di quelle già esistenti.

Articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica

Le norme designano come autorità competente, di cui all'articolo 7, lettera *a)*, della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 3). Si prevede inoltre che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia, in quanto firmataria della stessa, provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di lavoratori del settore della pesca alle previsioni della Convenzione medesima. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi:

- il diritto al rimpatrio per i pescatori a bordo di un peschereccio allocato in un porto straniero

(articolo 21 della Convenzione) comporta che, qualora l'armatore di pescherecci non vi provveda, lo Stato membro debba organizzare detto rimpatrio. Pur tenendo conto che lo Stato membro può avvalersi del diritto di recuperare le spese dall'armatore, andrebbe in proposito acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibile onerosità per la finanza pubblica della previsione in esame;

- le norme in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori (articolo 22 della Convenzione) dispongono che lo Stato membro, che preveda un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, assicuri che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso. In proposito, appare utile acquisire una conferma che tale previsione sia applicabile ad invarianza di risorse, stante l'attuale sistema di collocamento del personale marittimo, incentrato sugli Uffici di collocamento della gente di mare, articolazioni territoriali che dipendono funzionalmente dal Ministero del lavoro, ma incardinate presso le Capitanerie di porto (a loro volta dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò anche alla luce dell'applicabilità della Convenzione anche al personale impegnato in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, sui laghi o sui canali;

- con riferimento all'articolo 35 della Convenzione, che prevede che sia progressivamente assicurata "una protezione completa di sicurezza sociale" ai pescatori, andrebbe confermato che l'attuale legislazione soddisfi già tale obiettivo;

- con specifico riferimento alle attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi (articoli 40-42 della Convenzione), andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento delle predette attività da parte dell'autorità competente, con particolare riguardo alla nomina e alla formazione degli ispettori e alla necessità di disporre di mezzi idonei ad effettuare le ispezioni a bordo dei pescherecci.

Si rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua quale autorità competente per l'Italia, ai fini della Convenzione in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, appare necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità che tale amministrazione svolga gli adempimenti previsti dalla Convenzione, con particolare riferimento allo svolgimento di ispezioni a bordo dei pescherecci senza nuovi o maggiori oneri.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.